

**DELIBERA N. 39/23/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ADRO (BS) PER LA VIOLAZIONE  
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 22 febbraio 2023;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 982 del 16 dicembre 2022, pubblicato, in pari data, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 50 – Serie Ordinaria - con il quale sono stati convocati per i giorni 12 e 13 febbraio 2023 i comizi per l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Lombardia;

VISTA la delibera n. 453/22/CONS del 21 dicembre 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle elezioni delle Regioni Lazio e Lombardia indette per i giorni 12 e 13 febbraio 2023*”;

VISTA la nota del 15 febbraio 2023 (prot. n. 0041601), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Adro (BS) a seguito della segnalazione della Prefettura di Brescia, per “*il rinvenimento di materiale propagandistico [...] su carta intestata del Comune di Adro datata 31.01.2023, prot. n. 1050/2023, a firma del Sindaco e indirizzata ai concittadini, volta ad esprimere il proprio sostegno nei confronti dell’attuale Presidente della Regione Lombardia e a invitare la cittadinanza a rinnovare tale appoggio politico con il proprio voto nel corso delle ormai*

*imminenti elezioni regionali della Lombardia indette per il 12 e 13 febbraio 2023 [con allegato] anche il “santino elettorale” di Davide Carlo Caparini, attuale Assessore regionale al Bilancio e Finanza e candidato [...] nella circoscrizione provinciale di Brescia per la lista Lega Salvini per Fontana”, il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 10 febbraio 2023 le controdeduzioni, ritenendo la fattispecie in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, ha proposto “l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa per la violazione del [citato] art. 9”;*

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 13 febbraio 2023 a firma del Sindaco di Adro, dott. Paolo Rosa, con le quali è stato rappresentato quanto segue:

- *abbiamo sempre invitato la cittadinanza a recarsi alle urne per manifestare il proprio diritto di voto; tale comunicazione è da configurarsi come un mero invito privo di fini propagandistici e da ritenersi indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni di Primo Cittadino e agevolare la partecipazione dei cittadini al voto; [...] si inserisce in un programma di più ampio respiro, già presente a livello Europeo, che prevede il ricorso a campagne e iniziative per promuovere la partecipazione, sensibilizzando l’elettore sull’importanza del voto ed è volto a contrastare il fenomeno dell’astensionismo, cancro della democrazia;*
- *pertanto “la lettera risulta senza alcuno scopo di propaganda elettorale e a riprova di questa tesi, si conferma che la comunicazione è stata distribuita priva di «santino elettorale», né di qualsivoglia altra forma di propaganda elettorale”;*
- *infine “ le spese per la stampa della comunicazione, oggetto della contestazione, sono state interamente sostenute dal [Sindaco] come si può evincere dalla fattura [...] riportante la data del 31.01.2023 e quindi trattasi a tutti gli effetti di comunicazione a carattere non istituzionale”;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni regionali in Lombardia indette in data 16 dicembre 2022 ed è proseguito fino alla chiusura della campagna elettorale del 10 febbraio 2023;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente alla data di convocazione dei comizi per le elezioni regionali in Lombardia del 12 e 13 febbraio 2023 fino alla chiusura della campagna elettorale;

PRESA VISIONE dell'intera documentazione istruttoria, in particolare della lettera del 31 gennaio 2023 indirizzata ai concittadini del Comune di Adro, dalla quale risultano la firma del Sindaco di Adro, Paolo Rosa su carta intestata del Comune, nonché i relativi logo e protocollo, elementi tali da poter ricondurre l'attività in questione all'Ente, atteso l'elemento soggettivo della spendita del nome da parte del Primo cittadino, qualificante ed assorbente anche rispetto all'asserita spesa per la stampa sostenuta dal Sindaco medesimo;

CONSIDERATO inoltre che la lettera in questione è pervenuta, nell'indicata qualità e funzione di Sindaco, all'intera cittadinanza, in quanto distribuita dall'Ente ai cittadini del territorio comunale, così come rappresentato nelle memorie difensive;

RILEVATO che tale attività di comunicazione effettuata dal Comune di Adro attraverso la distribuzione della lettera in questione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto non si limita a fornire informazioni sulle modalità di esercizio del diritto – dovere di andare a votare, ma contiene nel suo contenuto chiare indicazioni di propaganda al voto nei confronti del

candidato Fontana, Presidente della Lombardia uscente e di due candidati, Caparini e Ceruti, rispettivamente assessore e consigliere uscenti, né il requisito dell'impersonalità per la presenza del logo del Comune, del numero di protocollo e della firma del Sindaco Paolo Rosa con espressioni di soddisfazione e di enfasi del seguente tenore: *“l’istituzione regionale non ha mai fatto mancare il proprio apporto e sostegno, sia amministrativo che economico (grazie al piano Lombardia voluto dal presidente Fontana negli ultimi tre anni al comune di Adro sono stati assegnati circa € 670.000,00). Alle prossime elezioni regionali abbiamo in lista due candidati che hanno dimostrato affinità e sensibilità verso il nostro territorio e soprattutto sono già stati partecipi della macchina amministrativa nazionale, regionale e comunale; persone quindi pronte e capaci che sanno come far funzionare la complessa macchina pubblica! Davide Caparini, ingegnere, già deputato per più mandati in parlamento a Roma dove ha sempre ricoperto ruoli affini alle tematiche di bilancio e attuale assessore al bilancio e finanza di Regione Lombardia; Francesca Ceruti, avvocato, già sindaco di Remedello per due mandati e attuale consigliere regionale con cariche nelle commissioni Affari Istituzionali Ambiente e protezione civile. Entrambi si sono spesi in questi anni a sostenere la nostra continuità negli intenti tra l’amministrazione comunale e la Regione Lombardia e soprattutto hanno fatto sentire fattivamente la loro vicinanza e quella di tutta l’amministrazione lombarda nei momenti più bui di pandemia accorsi in questa legislatura”,* indicando quindi *“oltre a barrare il simbolo che rappresenta l’attuale maggioranza politica comunale Lega Salvini premier [...] anche a esprimere la preferenza per i due candidati sopra menzionati”*;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell’iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata dal Comune di Adro a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto di condividere la proposta di sanzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

RITENUTA l’applicabilità, alla distribuzione della lettera del 31 gennaio 2023 in questione, dell’art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

al Comune di Adro (BS) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la distribuzione alla cittadinanza della lettera del 31 gennaio 2023, protocollo n. 1050/2023 a firma del Sindaco dell’Ente, recante l’invito al voto per le elezioni

regionali in Lombardia del 12 e 13 febbraio 2023, come indicata in premessa. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*", all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Adro (BS) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba